SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1994, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 26.

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, lettera e), *le parole:* «in maggioranza» *sono sostituite dalle seguenti:* «per tre quarti»;

al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «lettere *a), b)* e *c)*» *la parola:* «due» *è sostituita dalla seguente:* «tre»;

al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «da *troupe* italiana, che presenti», *la parola:* «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro»;

al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «artistiche e culturali» *sono inserite le seguenti:* «o spettacolari».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «trasmissione» *sono inserite le seguenti:* «di film di produzione nazionale,»;

al comma 1, capoverso 4, sono premesse le parole: «Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché»; *la parola:* «concordate» *è sostituita dalla seguente:* «concordati».

All'articolo 17:

al comma 1, terzo periodo, la parola: «presente» *è sostituita dalla seguente:* «predetto»;

al comma 6, dopo le parole: «del residuo debito» *sono inserite le seguenti:* «non assistito dal fondo di garanzia».

All'articolo 18 è premesso il seguente comma:

«01. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

"*c)* per la concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni"».

All'articolo 22, al comma 4, lettera e), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro».

All'articolo 24:

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, le parole: «1° febbraio 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° febbraio 1995»;

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «è concesso» *sono inserite le seguenti:* «, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare,» *e dopo le parole:* «agli esercenti che,» *sono inserite le seguenti:* «di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque,»;

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «ed a quelli» *sono inserite le seguenti:* «di interesse culturale nazionale»;

al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film» *sono inserite le seguenti:* «di interesse culturale nazionale»;

al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente

«5. Agli esercenti delle sale *d'essai* ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono»;

al comma 1, dopo il capoverso 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1»

All'articolo 26

il comma 1 è sostituito dal seguente

«1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso»;

al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni,» *sono inserite le seguenti:* «e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni,»; *e le parole:* «prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965» *sono sostituite dalle seguenti:* «vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso»;

al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole «di nuovi film di interesse culturale nazionale» *sono inserite le seguenti* «e film di produzione nazionale».

All'articolo 27

al comma 5, secondo periodo, le parole: «sentita la Commissione centrale per la musica» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica»; *le parole:* «1991 e 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «1991, 1992 e 1993»;

al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. — 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 *(Competenza a conoscere dei reati)*. — *1*. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".

2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 *(Sanzioni e sequestro)*. — *1* Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".

3. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1815)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 17 gennaio 1994

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 21 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e per le questioni regionali

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 gennaio 1994

Esaminato dalla 7ª commissione il 10 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994

Camera dei deputati (atto n. 3696)

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente l'11 febbraio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, XI e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1994

Esaminato dalla VII commissione il 16 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1994

94G0184

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1994, n. **154.**

Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di regolare la giurisdizione relativa alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0185

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1994, n. **155.**

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di

rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 3

Progetti F.I.O. finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere C.I.P.E. 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal C.I.P.E. è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal C.I.P.E. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Art. 5.

Attività residua del commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. Il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è abilitato fino al 31 marzo 1994 a dare adempimento alle autorizzazioni per l'assunzione di impegno, già adottate entro il 31 dicembre 1993 dalle amministrazioni subentranti, e a dare corso ai pagamenti utilizzando le somme residue risultanti alla predetta data del 31 dicembre 1993 sul conto corrente di tesoreria intestato alla soppressa Agenzia.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale di qualunque amministrazione, già in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95.

2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28 febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in servizio di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono autorizzati a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1995, delle società cooperative già utilizzate dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per lo svolgimento di lavori di dattilografia e di digitazione. Per ciascuna delle amministrazioni anzidette la copertura finanziaria degli oneri relativi è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con le delibere CIPE assunte ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95.

4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure concorsuali. Tale termine è da considerare perentorio.

Art. 8.

Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5-*bis*, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*ter*. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di agevolazioni industriali

1. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelli derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

Art. 10

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0191

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1994, n. 156.

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza e contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Art. 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni.».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni.».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.».

Art. 4.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Art. 5.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994, 1995 e 1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, si applicano, altresì, nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno degli anni

1994, 1995 e 1996, anche a favore delle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di Polizia, ancorché cessato dal servizio, con le modalità ivi previste.

Art. 6.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.490 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FABBRI, *Ministro della difesa*

GALLO *Ministro delle finanze*

DIANA *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

SPAVENTA *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

CASSESE *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0196

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994

Fissazione del termine per la presentazione delle domande da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero dei soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n. 422.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1992;

Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Decreta:

Le domande da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero dei soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa, per ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande relative all'anno 1993 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1994 corredate dalla documentazione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dell'art. 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'emittente televisiva intende presentare domanda di provvidenze relative all'anno in corso. Tale preavviso, ove già non prodotto, deve contenere esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.

Roma, 7 marzo 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

94A1575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Visto il proprio decreto n. 952957 del 16 gennaio 1994, con il quale sono state approvate alcune modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione della predetta Fondazione nella seduta del 29 settembre 1993;

Vista la lettera dell'11 febbraio 1994, con la quale il predetto ente ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine all'art. 18, comma 2, delle disposizioni transitorie dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento del comma 2° nell'art. 18 delle disposizioni transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 2) Il presidente e i vice presidenti nominati con decreto del Ministro del tesoro ed i sindaci nominati dalla Federazione fra le Casse di risparmio del Piemonte, in carica alla data di modifica del presente statuto, permangono nelle cariche fino alla originaria scadenza dei rispettivi mandati. Alla loro scadenza provvederà l'Associazione fra le casse di risparmio italiane per le nomine dei consiglieri o dei sindaci di competenza di cui agli articoli 7 e 13

94A1499

DECRETO 23 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto, della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma;

Vista la delibera del 20 gennaio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche dell'art. 6, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° e 8° comma; dell'art. 9, 4° comma, dell'art 13, 2° comma; dell'art. 15, 2°, 4° e 5° comma nonché le modifiche concernenti l'inserimento del 3° e 12° comma nell'art. 6, dell'8° e 9° comma nell'art. 11; dell'8° comma nell'art. 18 - Norme transitorie, dello statuto,

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta.

Sono approvate le modifiche riguardanti l'art. 6, comma 1°, 2°, 5°, 6°, 7° e 8°; l'art 9, comma 4; l'art 13, comma 2; l'art. 15, comma 2, 4 e 5 nonché le modifiche

concernenti l'inserimento del 3° e 12° comma nell'art. 6, dell'8° e 9° comma nell'art. 11; dell'8° comma nell'art. 18 - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri da scegliersi di norma tra le persone più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche, culturali ed economiche residenti nel territorio ove operava l'originario ente creditizio.

(Comma 2) Il presidente ed il vice presidente, da scegliersi fra i cittadini residenti in provincia di Parma, sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(Comma 3) Nel caso in cui venga chiamato a coprire la carica di presidente e vice presidente un componente in carica del consiglio di amministrazione, l'ente cui compete la nomina del consigliere provvederà all'integrazione del consiglio a norma di quanto previsto dai successivi commi.

(Comma 4) I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Parma;
uno dall'amministrazione comunale di Parma;
uno dall'amministrazione comunale di Busseto, da scegliersi tra i cittadini residenti nel comune di Busseto;
uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;
cinque dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

(Comma 5) I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

(Comma 6) I componenti il consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente permangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in funzione i successori nelle rispettive cariche, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

(Comma 7) Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che versino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria di cui al precedente art. 1 o di società da quest'ultima controllate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 8) Decade, altresì, da componente il consiglio colui che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, in tale caso, il componente non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

(Comma 9) Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono godere dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

(Comma 10). Il presidente tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun consigliere ... *(Omissis)*.

(Comma 11) La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 12) Sino a quando abbia a permanere la disposizione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1990, n. 356, ovvero permanga il controllo della società conferitaria ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il presidente di quest'ultima partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 9

(Omissis).

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) la nomina del presidente e del vice presidente così come previsto dall'art. 6;

d) la determinazione dei compensi e delle medaglie di cui al successivo art. 13;

e) la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

(Omissis).

Art. 11

(Omissis).

(Comma 8) Nel caso in cui la suddetta nomina non abbia luogo nei successivi sessanta giorni, questa sarà effettuata direttamente dal consiglio.

(Comma 9) Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che versino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria di cui al precedente art. 1 o di società da quest'ultima controllate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Omissis).

(Comma 2) La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza di cui sopra è determinata con deliberazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 15

(Omissis).

(Comma 2) Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio qualora queste determinino storni di importo superiore al 10% delle entrate ovvero variazioni del patrimonio superiori all'1%.

(Omissis).

(Comma 4). Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono fornire una chiara rappresentazione della consistenza del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

(Comma 5). La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e, fino a quando questa ne abbia il controllo al rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria.

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 8). La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 6 entra in vigore a far tempo dalla scadenza dei singoli mandati in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie.

94A1500

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto, della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 18 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18 e 19 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18 e 19 dello Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Comma 2). Essa amministra la partecipazione di controllo acquisita nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» per effetto del conferimento di cui al precedente art. 1 e/o nella capogruppo del gruppo bancario controllante la medesima società per effetto del conferimento alla stessa capogruppo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.».

(Omissis).

(Comma 4). La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria né possedere partecipazioni di controllo in società bancarie o finanziarie diverse dalla «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» o dalla società capogruppo di cui al precedente comma 2, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza.

Art. 5.

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione comprende la partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, nonché i cespiti e le attività della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo non conferiti alla medesima «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.».

(Omissis).

(Comma 3). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e rendite del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

(Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle stesse società. La riserva può essere investita in titoli della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o di società appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Comma 5). L'accantonamento al Fondo di riserva di cui al precedente comma, con decisione del consiglio di amministrazione, può essere ridotto al 30% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, determinato nella quota parte del rispettivo patrimonio netto, così come contabilmente rilevato nell'ultimo bilancio approvato.

(Omissis).

(Comma 7). I proventi di natura straordinaria, ove non siano destinati alla riserva di cui al quarto comma del presente articolo, ovvero a finalità gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.

(Comma 8). La Fondazione può contrarre debiti con la «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o le società appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

(Omissis).

(Comma 10). Con riguardo alla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) due dall'amministrazione . . . . *(omissis);*

b) uno dall'amministrazione . . . . *(omissis);*

c) uno dall'amministrazione . . . . *(omissis);*

d) tre dall'amministrazione . . . . *(omissis);*

e) tre dalla giunta . . . . *(omissis);*

f) tre dalla giunta . . . . *(omissis);*

g) due tra i professionisti . . . . *(omissis);*

h) uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli appartenenti alle categorie economiche della provincia di Padova. La categoria economica è designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta d'accordo con il presidente della Fondazione stessa.

(Omissis).

(Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di presidente, vice presidente e consigliere è cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee. Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.».

(Omissis).

(Comma 11). Non possono far parte del consiglio di amministrazione i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del personale direttivo; il loro coniuge, parenti ed affini, fino al terzo grado incluso.

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente e dei vice presidenti;

la determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci;

la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio e dei sindaci;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

l'acquisto o la concessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate direttamente dalla Fondazione;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali di cui alle finalità istituzionali.

Art. 13.

(Omissis).

(Comma 4). Non possono far parte del collegio sindacale i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed affini, fino al terzo grado incluso.

(Omissis).

(Comma 18). La qualità di sindaco è cumulabile con la carica di sindaco di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee. Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a».

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 2). La misura dell'indennità di carica e le modalità di corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 3). Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal segretario generale, deve essere presentato al collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

(Comma 4). Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione dei proventi netti e trasmette il bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.

(Omissis).

(Comma 7). La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4.

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 3). La nomina del consigliere di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 7, avrà luogo per la prima volta alla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del consigliere già nominato dalla regione Veneto.

Art. 19.

(Comma 1). Fino alla data di pubblicazione del registro dei revisori contabili non è richiesta per la nomina a sindaco l'iscrizione a detto registro.

94A1501

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Viste le delibere del 28 luglio 1993 con le quali il consiglio generale e il comitato di gestione della predetta Fondazione hanno approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 4, comma 1, punto 3 e la riformulazione dell'art. 5 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

D'intesa con il presidente della regione siciliana;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate la modifica del punto 3, comma 1 dell'art. 4 e la riformulazione dell'art. 5 dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente:

1) dalla partecipazione azionaria del Banco di Sicilia S.p.a.;

2) da tutti i beni e tutte le dotazioni già di proprietà o in ogni modo di pertinenza del Banco di Sicilia - Istituto di credito di diritto pubblico che non abbiano costituito oggetto di conferimento nell'ambito della operazione di cui al precedente art. 1, comma primo;

ed è incrementato di norma:

3) dalla riserva prevista al successivo art. 5, comma secondo e terzo, e dagli ulteriori accantonamenti a riserva che potranno essere costituiti;

4) dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale;

5) dagli avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

(Omissis).

Art. 5.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a riserve;

le eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano destinate al patrimonio;

i fondi speciali secondo quanto indicato al precedente art. 4, ultimo comma.

Una quota determinata dal comitato di gestione, in misura pari almeno al 50% dei proventi lordi derivanti dalla partecipazione del Banco di Sicilia S.p.a., è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa partecipata. Tale riserva può essere esclusivamente investita in titoli del Banco di Sicilia S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Gli interessi maturati a fronte della riserva di cui al comma precedente vanno ad incrementare tale riserva.

Una quota, determinata dal comitato di gestione in misura non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, è destinata a sostegno del volontariato; si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e relativa normativa di attuazione.

Le entrate derivanti dall'eventuale cessione di azioni del Banco di Sicilia S.p.a. sono considerate proventi di natura straordinaria i quali, ove non destinati alla riserva di cui al comma 2 ovvero a finalità gestionali della Fondazione possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il potenziamento di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.

94A1495

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Viste le delibere del 30 luglio 1993 e 28 settembre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 9, 10, 11, 14, 19 e 23 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11, 14, 19 e 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 9.

(*Omissis*).

(Secondo comma). Quanto agli altri:

il 10% è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione delle sottoindicate amministrazioni, secondo l'ordine che segue:

numero 1 dal consiglio regionale delle Marche;

numero 1 dal consiglio provinciale della provincia ove la Fondazione ha la sua sede;

numero 1 dal consiglio comunale di Fermo;

numero 1 dal consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare;

numero 1 dal consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio;

numero 1 dal consiglio comunale di Porto San Giorgio;

numero 1 dal consiglio comunale di Montegranaro;

numero 1 dal consiglio comunale di Monte Urano;

numero 1 dal consiglio comunale di Grottazzolina;

numero 1 dal consiglio comunale di Cupra Marittima;

numero 1 dal consiglio comunale di Pedaso;

numero 1 dal consiglio comunale di San Benedetto del Tronto;

il 20% è nominato dal consiglio di amministrazione su segnalazione, nell'ordine:

(*Omissis*).

numero 1 dall'ordine dei periti industriali della provincia Picena, con sede in Fermo;

(*Omissis*).

Art. 10.

(Primo comma). L'assemblea dei soci:

1) delibera:

a) sull'elezione dei soci di sua competenza;

b) sull'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;

c) sull'elezione dei sindaci.

(*Omissis*).

Art. 11.

(Primo comma). L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria e cioè:

a) entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

b) entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

(*Omissis*).

Art. 14.

(*Omissis*).

(Secondo comma). Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla nomina degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 19.

(Primo comma). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, alla cui elezione provvede l'assemblea dei soci, di norma in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Tutti i membri dovranno aver maturato il diritto alla iscrizione nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, all'atto della nomina, se non ancora iscritti, aver presentato la relativa idonea documentazione.

(*Omissis*).

(Quarto comma). I sindaci durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo, e possono essere confermati.

Art. 23.

(*Omissis*).

(Secondo comma). I progetti del bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio di ogni anno, e trasmessi al collegio sindacale.

(*Omissis*).

94A1496

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del 27 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 8, comma 1 e 4; dell'art. 9, comma 1 e 2; dell'art. 14, comma 1 dello statuto nonché l'inserimento dell'art. 24 - Norma transitoria, comma 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dell'art. 8, comma 1 e 4; dell'art. 9, comma 1 e 2; dell'art. 14, comma 1 nonché la modifica relativa all'inserimento dell'art. 24 - Norma transitoria, comma 2 e 3, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri così nominati:

numero 2 dal comune di Mirandola;

numero 1 dalla camera di commercio di Modena;

numero 6 dall'ACRI.

(Comma 2). I membri del consiglio d'amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

(Comma 3). La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 4). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto, ovvero perdano i requisiti in quest'ultimo previsti, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio d'amministrazione. Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio.

Art. 9.

(Comma 1). I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

(Comma 2). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio d'amministrazione fra i propri componenti.

(*Omissis*).

Art. 14.

(Comma 1). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati uno dal comune di Mirandola e due dall'ACRI (*), scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica un triennio.

(*Omissis*).

Art. 24.

(Comma 2). Al momento della scadenza del mandato del presidente e del vice presidente di nomina ministeriale e dei consiglieri e sindaci già di nomina della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, la reintegrazione del consiglio avverrà mediante l'esercizio del potere di nomina da parte dei soggetti di cui sono stati conferiti i nuovi poteri di nomina secondo le competenze previste dall'art. 8, primo comma.

(Comma 3). Successivamente all'esercizio del potere di nomina nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione procederà alla nomina relativa alla carica di presidente e o vicepresidente vacante.

94A1497

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89 646 CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci del predetto ente, rispettivamente in data 29 novembre 1993 e 12 dicembre 1993 concernenti le modifiche degli articoli 14 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 14 e 17 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 14

Consiglio di amministrazione

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a tredici, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci

(Comma 2) Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di tre volte

(*Omissis*)

Art. 17

Poteri

(*Omissis*)

(Comma 2) In particolare sono compiti del consiglio

a) la nomina del presidente e del vice presidente,

b) l'approvazione del progetto del bilancio preventivo e consuntivo,

c) le deliberazioni di modifiche statutarie,

d) la vendita e l'acquisto di immobili,

e) assunzione o cessione di partecipazioni

94A1498

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1994

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Aachener und Münchener Versicherung AG, in Milano, nonché decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa da parte della stessa società.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visti, in particolare, gli articoli 58 e 62 della predetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Aachener und Münchener Versicherung AG, con sede in Milano;

Vista la lettera 28 gennaio 1994, n. 415095, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla nomina del dott. Piero Castelli quale liquidatore della predetta rappresentanza generale per l'Italia della Aachener und Münchener Versicherung AG, posta in volontaria liquidazione come da delibera della casa madre in data 28-29 giugno 1993;

Decreta

Art. 1.

È approvata la nomina del dott. Pietro Castelli nell'incarico di liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Aachener und Münchener Versicherung AG, in Milano, in liquidazione volontaria

Art. 2

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Aachener und Münchener Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1531

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 1994

Conferma di riconoscimento di comitati di assaggio per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo alla istituzione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ed in particolare l'art. 35-*bis*, come modificato dal regolamento CEE n. 2046/92 del 30 giugno 1992, con il quale vengono determinate le denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, come modificato ed integrato dal regolamento CEE n. 3288/92 del 12 novembre 1992 - in appresso denominati «regolamento» - con i quali vengono, tra l'altro, definite le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ed il relativo metodo di valutazione,

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CEE n. 2540/93 della Commissione del 15 settembre 1993 che stabilisce, per il 1994, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva;

Considerata la necessità di confermare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento», i comitati di assaggio istituiti anteriormente al 1° novembre 1992 ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini;

Ritenuto, altresì, di dovere procedere, a termini dei paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 del «regolamento», alla compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3-*bis* del «regolamento»;

Rilevata, altresì, la necessità di attribuire univocità di indirizzo procedurale in materia di miglioramento della qualità dei prodotti agroalimentari, favorendo la sinergia dei vari adempimenti derivanti dalla richiamata normativa comunitaria relativa sia all'organizzazione comune di mercato che al riconoscimento ed alla salvaguardia delle caratteristiche merceologiche e delle denominazioni di origine degli oli di oliva prodotti in ambito nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Conferma di riconoscimento di comitati pubblici di assaggio

1. A' termini dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento» CEE come in epigrafe specificato, sono considerati riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, i sottoindicati comitati di assaggio, istituiti anteriormente al 1° novembre 1992 ed operanti presso:

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Roma;

Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Cosenza;

Ispettorato generale per i servizi chimici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette - Ministero delle finanze - Roma;

Laboratorio chimico delle dogane di Bari - Dipartimento delle dogane ed imposte indirette;

Laboratorio chimico delle dogane di Genova - Dipartimento delle dogane ed imposte indirette;

Stazione sperimentale oli e grassi di Milano.

2. Per l'accertamento delle caratteristiche di cui al primo comma possono essere riconosciuti, conformemente a quanto previsto dai successivi articoli, ulteriori comitati ufficiali istituiti ad iniziativa di pubbliche amministrazioni, nonché comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali riconosciuti.

Art. 2.

Comitati di assaggio professionali

1. I comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali per le finalità di cui all'art. 3-*bis* ed a termini dell'art. 4, paragrafi 1 e 3, del «regolamento», devono essere specificatamente riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Un comitato di assaggio per essere riconosciuto deve essere costituito in conformità di quanto stabilito dal «regolamento» e composto da assaggiatori selezionati e formati in conformità ai criteri di cui all'allegato XII del «regolamento», prescelti nell'ambito dell'albo nazionale istituito ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992) valido anche ai fini del presente decreto. Nell'ambito dell'albo sono individuati, ai sensi dell'allegato XII sopra richiamato, esperti ai quali può essere attribuita la funzione di capo comitato, purché siano in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli ed abbiano partecipato positivamente agli appositi corsi di formazione, organizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e o dal Consiglio oleicolo internazionale, con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara

Art. 3.

Elenco dei comitati di assaggio riconosciuti

1. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 3, del «regolamento», il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, istituisce e aggiorna, con cadenza semestrale, l'elenco dei comitati di assaggio riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. L'iscrizione nel suddetto elenco è effettuata su domanda degli enti o delle associazioni professionali o interprofessionali interessati, controfirmata dal relativo capo comitato e corredata dalla documentazione comprovante la composizione del comitato stesso. Il capo comitato designato, avente i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, controfirma l'impegno ad adempiere a tutte le prescrizioni previste ai sensi dell'art. 4, par. 1 del «regolamento». Le relative comunicazioni devono essere inviate al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali per i successivi previsti adempimenti nei confronti della Commissione europea.

3. Il mantenimento dell'iscrizione nel suddetto elenco avviene sulla base di un periodico accertamento dei prescritti requisiti di affidabilità e di armonizzazione dei criteri di percezione sensoriale di cui alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento», ed attuato dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali per il tramite del comitato di assaggio operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

4. La verifica della capacità sensoriale di ogni singolo componente dei comitati di assaggio riconosciuti viene effettuata ogni due anni, mediante la partecipazione ad appositi corsi organizzati dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali o da enti pubblici nazionali ed internazionali.

Art. 4

Analisi di revisione

Le analisi di revisione sono effettuate dai comitati di assaggio operanti presso l'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara e presso l'Ispettorato generale per i servizi chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze.

Art. 5

Norma transitoria

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo comitato di assaggio, nella prima applicazione del «regolamento» ed in attesa dell'espletamento dei corsi di cui al precedente art. 2, sono considerati a questi ultimi equivalenti i corsi svolti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Consiglio oleicolo internazionale o da altri organismi ufficiali nazionali ed internazionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1532

DECRETO 26 febbraio 1994.

Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a denominazione di origine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *b)*, che consente apposita deroga ministeriale per la chiusura con tappo «a fungo» ed «a gabbietta» dei vini frizzanti a denominazione di origine, nel rispetto del principio di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992;

Viste le istanze presentate dalle ditte interessate, dai consorzi di tutela e dagli enti preposti all'attuazione della disciplina delle denominazioni di origine, intese ad ottenere per alcune denominazioni di origine la deroga di cui trattasi;

Ritenuto che sussistono comprovati motivi di ordine tradizionale per l'accoglimento delle istanze sopra citate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, alle tipologie dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata come appresso indicate è concessa la deroga per l'utilizzo del «tappo a fungo» per la chiusura dei recipienti, purché nella presentazione degli stessi recipienti siano rispettate le prescrizioni di cui alla lettera *c)* del predetto art. 4, comma 3.

1) Bianco di Scandiano;

2) Colli di Parma - Malvasia;

3) Colli Piacentini - Monterosso Val d'Arda, Val Nure, Trebbianino Val Trebbia, Chardonnay, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio;

4) Gavi o Cortese di Gavi;

5) Montello e Colli Asolani - Prosecco;

6) Montuni del Reno;

7) Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Superiore di Cartizze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1533

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Assegnazione della somma di L. 25.000.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 28 ottobre 1993 che indica in L. 25.000.000.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca finalizzata da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati per l'anno 1992;

Considerato che per l'individuazione dei programmi finanziabili il Ministro della sanità ha operato secondo gli indirizzi ed i pareri espressi dall'apposita commissione per la ricerca biomedica, istituita ex art. 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 ottobre 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1992, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, la somma di L. 25.000.000.000, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata.

Detta somma viene ripartita secondo quanto indicato nelle allegate tabelle distinte per Istituti e tematiche di ricerca che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 22

TABELLA 1

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1992

FINANZIAMENTO SUDDIVISO PER SINGOLO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Istituti	Finanziamento (in milioni)
I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto pubblico	
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Milano	940
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	1.020
Istituto Regina Elena - Roma	700
Fondazione G. Pascale - Napoli	1.350
Ospedale oncologico - Bari	540
Centro riferimento oncologico - Aviano (Pordenone)	765
Istituto gastroenterologico S. De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	300
Istituto dermosifilopatico San Gallicano - Roma	250
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna	1.400
Istituto neurologico C. Besta - Milano	540
Policlinico S. Matteo - Pavia	2.780
Ospedale Maggiore - Milano	1.340
Istituto nazionale riposo e cura anziani (I.N.R.C.A.) - Ancona	750
Istituto pediatrico G. Gaslini - Genova	1.500
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	660
I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto privato	
Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma	500
Fondazione C. Mondino - Pavia	750
Istituto Sanatrix - Pozzilli (Isernia)	860
Centro E. Medea Associazione nostra famiglia - Bosisio Parini (Bologna)	660
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)	450
Istituto Oasi di Maria SS. - Troina (Enna)	600
Centro sociale Santa Maria Nascente - Fondazione Don Gnocchi - Milano	970
Fondazione S. Romanello del Monte Tabor ospedale San Raffaele - Milano	1.300
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	1.970
Casa del sollievo della sofferenza - S. Giovanni Rotondo (Foggia)	900
Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma	780
Centro auxologico Piancavallo - Milano	425
TOTALE GENERALE	25.000

TABELLA 2

RICERCA FINALIZZATA I R C C S - ANNO 1992

PIANO GENERALE DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL F S N

I R C C S. DI DIRITTO PUBBLICO

Centro di riferimento oncologico - Aviano (Pordenone)

1) Estensione della caratterizzazione multiparametrica dei disordini linfoproliferativi attraverso le informazioni derivanti dallo studio citogenetico (anni 3) . . . . . L. 265 000 000

2) Nuovi approcci terapeutici con dosi sopramassimali nei linfomi maligni ed alcuni tumori solidi mediante l'impiego di trapianto autologo e cellule staminali periferiche unitamente ai fattori di crescita emopoietici (due anni) . . . . . » 500 000 000

Fondazione senatore G Pascale - Napoli

1) Patogenesi dei tumori tiroidei indotti in topi trasgenici dall'espressione tessuto-specifica di oncogeni (due anni) . . . . . » 300 000 000

2) Identificazione e clonaggio dei geni espressi durante le fasi precoci della differenziazione ematopoietica (tre anni) . . . . . » 300 000 000

3) Caratterizzazione morfofunzionale integrata di lesioni neoplastiche (tre anni) . . . . . » 750 000 000

Istituto neurologico C. Besta - Milano

1) Sclerosi laterale amiotrofica. analisi della mortalità nazionale (1961-1991) e delle associazioni con potenziali fattori di rischio (tre anni) . . » 240 000 000

2) Respirazione mitocondriale nell'invecchiamento cellulare e nelle patologie degenerative (tre anni) . . . . . » 300 000 000

Istituto Burlo Garofalo - Trieste

1) Metacognizione e disturbi dell'apprendimento (tre anni) . . . . . » 80 000 000

2) Strabismo infantile Handicap visivo proposta di nuove metodiche riabilitative mediante studio dei movimenti oculari ed utilizzo dell'adattamento monoculare artificialmente indotto con strumentazione originale (tre anni) . . . . . » 120 000 000

3) Costo-beneficio della diagnosi prenatale ecografica delle malformazioni fetali (tre anni) » 240.000 000

4) Valutazione di efficacia ed applicabilità di tecnologie semplici per l'assistenza ai neonati di basso peso (due anni) . . . . . » 100 000 000

5) Studio dei fattori predittivi del diabete insulino-dipendente e valutazione degli effetti di un trattamento farmacologico di prevenzione nei soggetti a rischio (tre anni) . » 120.000 000

Istituto G Gaslini - Genova

1) Genetica delle malattie pediatriche autoimmuni (tre anni) . . . . . » 180 000 000

2) Le diarree intrattabili ricerca dei criteri immunopatologici differenziali tra forme ad eziopatogenesi autoimmune e forme conseguenti ad alterazioni strutturali geneticamente determinate (due anni) . . . . . » 100 000 000

3) Parametri diagnostici elettrofisiologici nella psichiatria dell'età evolutiva (due anni) . . . . » 160 000 000

4) Analisi di sistemi antiossidanti intraeritrocitari classici e di nuova individuazione durante ischemia riperfusione cardiaca Proposta di nuove strategie di condotta anestesiologica e di circolazione extracorporea (due anni) . . . . . » 200.000.000

5) Modelli di terapia genica e criteri di trasferimento alla ricerca clinica pediatrica (due anni) » 300 000 000

6) La somministrazione di antibiotici e chemioterapici a dosi frazionate per via intratecale versus la perfusione continua e di lunga durata degli stessi farmaci nelle vie liquorali a dosi terapeutiche con riduzione degli effetti tossici. Indicazioni, farmacocinetica e nuove possibilità terapeutiche (due anni) L. 100 000 000

7) Trapianto di midollo osseo in pazienti privi di un familiare HLA identico (tre anni) . . » 240 000 000

8) Anestesia locoregionale a terapia del dolore post-operatorio in ostetricia e chirurgia pediatrica (due anni) . . . . . » 100 000 000

9) Studio dei fattori predittivi del diabete insulino-dipendente e valutazione degli effetti di un trattamento farmacologico di prevenzione nei soggetti a rischio (tre anni) . . . . . » 120 000 000

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova

1) Funzione dello stroma nella progressione delle neoplasie epiteliari Componenti della matrice extracellulare e della superficie di cellule tromali come potenziali targets per la diagnosi e/o terapia dei tumori (due anni) . . . . . » 600 000 000

2) Standardizzazione delle procedure di gestione dati dei registri tumori di origine ambientale (due anni) . . . . . » 420 000 000

Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna

1) Citocompatibilità quantitativa nella valutazione dei materiali protesici in chirurgia ortopedica. Studio della morfologia e della funzione di cellule poste a contatto con biomateriali, mediante colture cellulari in vitro e citofluorimetria (tre anni) . » 420 000 000

2) Elaborazione integrata mediante tecnologie avanzate dei dati clinico-strumentali per la realizzazione di protesi della tibio-tarsica e del piede (tre anni) . . . . . » 300 000 000

3) Malformazioni e deformità congenite protocollo diagnostico e terapeutico (tre anni) . . » 240 000.000

4) Elaborazione di un protocollo sulla prevenzione ed il trattamento dei traumi vertebro-midollari (T V M) mediante l'organizzazionesul territorio pilota (Bologna e provincia) di un sistema di primo soccorso e trattamento (due anni) . . . . . » 200 000 000

5) Trapianti osteoarticolari massivi da cadavere aspetti organizzativi (banca dell'osso) (due anni) » 240 000 000

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Milano

1) Analisi spettroscopia in vivo della fluorescenza naturale nella displasia del colon (due anni). . » 360 000 000

2) Diagnosi mediante PCR dell'attivazione di oncogeni nei tumori epiteliari della tiroide (due anni) » 280 000 000

3) Immunoterapia adottiva del carcinoma dell'ovaio avanzato con linfociti infiltranti il tumore dati per via sistemica insieme ad interleukina-2 e linfociti T armati con anticorpi monoclonali bispecifici inoculati in peritoneo Studio di fase I-II (due anni) » 300 000 000

Istituto nazionale riposo e cura anziani - Ancona

1) Reversibilità di biomarcatori non immunologici di invecchiamento indotta da fattori timici (tre anni) . . . . . » 300 000 000

2) Ricerca sulle condizioni di vita e gli stati di bisogno nell'anziano con particolare riferimento al deterioramento mentale: verifica di un protocollo operativo, sociale e clinico per la prevenzione, l'individuazione precoce, ecc. (2ª parte: estensione dello studio a tutte le sedi dell'Istituto) (tre anni) » 300.000.000

3) Controllo posturale nell'anziano: sistemi di valutazione ed indicatori predittivi di cadute (tre anni) . . . . . » 150.000.000

Istituto Regina Elena - Roma:

1) Sviluppo di reagenti monoclonali per l'incremento della accuratezza diagnostica della citopatologia e riduzione dei costi di ospedalizzazione (due anni) . . . . L. 120.000.000

2) Meccanismi cellulari e molecolari dell'attività antitumorale di linfociti infiltranti il tumore nel carcinoma della vescica umana (due anni). . . . . » 200.000.000

3) Vasodilatazione indotta da blocchi nervosi ripetuti: un possibile nuovo approccio alla chemioterapia locoregionale dei tumori (due anni) . . . . . . » 200.000.000

4) Studio scintigrafico dei recettori per la somatostatina nei microcitomi con octreotide radiomarcato (due anni) . . . . » 180.000.000

Istituto San Gallicano - Roma:

1) Psoriasi: ricerca dei possibili marcatori bioumorali e biochimici nei principali quadri nosografici: forma cronica in chiazze, grave (pustolosa, atropatica, eritrodermica) e minima (due anni) » 250.000.000

Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari):

1) Identificazione delle mutazioni responsabili della poliposi familiare del colon (due anni) . . . » 300.000.000

Ospedale Maggiore - Milano:

1) Allotrapianto di fegato sperimentale tra primati: premessa al trapianto temporaneo di fegato di primate nell'uomo (due anni). . . . . » 400.000.000

2) La banca dati autoptica: innovativo programma di indagine epidemiologica e di valutazione e controllo di qualità dei servizi sanitari (due anni) » 180.000.000

3) Studio di una nuova tecnica di diagnosi precoce della mobilizzazione di protesi d'anca per la prevenzione dell'handicap motorio nell'anziano (due anni) » 180.000.000

4) Indagine conoscitiva sulla attuale gestione delle urgenze medico-chirurgiche. Il Dipartimento di urgenza ed emergenza (due anni) . . . . » 200.000.000

5) Validazione consensuale di protocolli costo/efficacia per le indicazioni agli interventi chirurgici (due anni) . . . . » 200.000.000

6) Sviluppo delle indicazioni e delle tecniche della chirurgia laparoscopica e miniinvasiva (tre anni) . . . . » 150.000.000

Ospedale oncologico - Bari:

1) Reversione con Lonidamina della resistenza al Cisplatico nella terapia del ca. ovarico in stadio avanzato (tre anni) . . . . » 180.000.000

2) Studio clinico preliminare di chemioterapia adiuvante in donne con carcinoma mammario ANN: utilizzo di rete neuronale artificiale per l'individuazione di categorie di pazienti a cattiva prognosi (quattro anni) . . . . » 360.000.000

Policlinico San Matteo - Pavia:

1) Significato del training fisiologico nel migliorare la performance cardiovascolare nel cardiotrapiantato (due anni) . . . . » 300.000.000

2) Parametri cinetici e di ploidia in neoplasie umane: rilievo in protocolli multidisciplinari di trattamento con chemioterapia sovramassimale ed autotrapianto di midollo osseo c/o colon-stimulating-factors (quattro anni) . . . . » 200.000.000

3) Studio delle determinanti di sviluppo della bronchiolite obliterante nel trapianto di polmone nel ratto (due anni) . . . . » 120.000.000

4) Ottimizzazione dei criteri di selezione al trapianto cardiaco (tre anni). . . . . » 150.000.000

5) Parametri clinici e di laboratorio predittivi di insorgenza di GvHd cronica nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo allogenico (due anni) . » 120.000.000

6) La reazione di rigetto cronico nel cuore trapiantato: ricerca dei meccanismi immunologici infettivi e proliferativi determinanti la malattia coronarica (tre anni) . . . . L. 150.000.000

7) Individuazione precoce non invasiva della reazione di rigetto acuto mediante metodica di «power spectrum» in pazienti cardiotrapiantati e correlazione con la diagnosi bioptica istopatologica (tre anni). . . . . » 150.000.000

8) Trapianto sperimentale di fegato e multiviscerale. Impiego di un nuovo farmaco immunosoppressore: FK 506 (tre anni) . . . . » 240.000.000

9) Conservazione del polmone a lungo termine a scopo di trapianto: prevenzione del danno da riperfusione (tre anni). . . . . » 240.000.000

10) Studio della trasmissione materno-fetale della infezione da HPV mediante PCR (due anni) » 120.000.000

11) Microsporidosi, una nuova protozoosi opportunistica: messa a punto di protocolli diagnostici, modelli animali sperimentali e ricerca di farmaci etiologicamente attivi (due anni) . . . . » 100.000.000

12) Correlazioni clinico-virologiche nelle infezioni da HCMV nei trapiantati di cuore, polmone e cuore-polmone (due anni) . . . . » 200.000.000

13) Trattamento dei deficit nutrizionali da infezione (due anni). . . . . » 60.000.000

14) Applicazioni informatiche integrate nella gestione dei ricoveri ospedalieri (due anni) . . . . » 120.000.000

15) Progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la gestione di un dipartimento di malattie infettive (due anni) . . . . » 100.000.000

16) Autotrapianto di midollo ed anticorpi monoclonali anti-idiotipo nel trattamento dell'amiloidosi (tre anni). . . . . » 150.000.000

17) Sostituzione protesica nella patologia articolare dell'anziano (due anni) . . . . » 50.000.000

18) Metastasectomia radioimmunoguidata epatica e polmonare mediante autotrapianto (tre anni) » 150.000.000

19) Mortalità materno-fetale e colpa professionale ostetrica (due anni) . . . . » 60.000.000

I.R.C.C.S. DI DIRITTO PRIVATO

Centro auxologico di Piancavallo - Milano:

1) Impiego delle nuove tecnologie nella diagnostica differenziale delle basse stature (due anni). . L. 125.000.000

2) Valutazione dell'efficacia di nuove terapie in pazienti con neuropatia autonomica e vasculopatia diabetica, mediante analisi computerizzata della variabilità della p.a. e frequenza cardiaca (due anni) » 200.000.000

3) Studio dei pazienti con sindrome di Prader - Willi e sindrome di Angelman mediante tecniche di ibridizzazione in situ (due anni). . . . . » 100.000.000

Centro Eugenio Meda (Ass. nostra famiglia) - Bosisio Parini (Como):

1) Elaborazione di un sistema computerizzato di aiuto alla valutazione di un esame specifico per l'individuazione di soggetti con MDN (tre anni) . » 300.000.000

2) Strategie valutative e d'intervento nei disturbi di apprendimento in età adolescenziale (due anni) » 360.000.000

Centro «S. Maria Nascente» (Fond. Don Gnocchi) - Milano:

1) Analisi multifattoriale automatica non ionizzante della postura per la valutazione e la prognosi della scoliosi (due anni) . . . . » 320.000.000

2) Tecnologie per il raccordo fra riabilitazione ed integrazione sociale (due anni). . . . . » 350.000.000

3) Caratterizzazione biomolecolare dell'assetto immunogenetico e virologico e studio del profilo fleuropsicofisiologico della sclerosi multipla sporadica e familiare . . . . » 300.000.000

Fondazione Casa sollievo della sofferenza - S. Giovanni Rotondo (FG)

1) Analisi molecolare delle atrofie muscolari spinali (tre anni) . . . . . L. 400 000 000

2) Basi genetiche delle malattie tiroidee (tre anni) . . . . . » 120 000 000

3) Omocistinuria modello di studio di vasculopatie eredo-familiari (tre anni) » 380 000 000

Fondazione clinica del lavoro - Pavia

1) Monitoraggio delle esposizioni professionali a sostanze organiche aeriformi che impegnano la via metabolica del glutatione da utilizzare come indicatore biologico di dose interna (tre anni) . . » 450 000 000

2) Inquinamento atmosferico urbano da idrocarburi volatili. Monitoraggio di categorie a rischio (tre anni) » 180 000 000

3) Asma professionale: prevenzione, gestione e reinserimento sociale. Uno studio per minimizzare i relativi costi (tre anni) » 240 000 000

4) Approccio terapeutico comprensivo e continuativo al paziente cardiotrapiantato, dalla fase precedente a quella successiva al trapianto d'organo. Un modello organizzativo multidisciplinare (tre anni) . » 450.000 000

5) Il reinserimento lavorativo del paziente cardiopatico: verifica sul posto di lavoro di un modello previsionale basato sulla valutazione soggettiva ed oggettiva del danno funzionale cardiaco e del profilo socio-occupazionale (tre anni) . » 150 000 000

6) Effetti neuropsicologici e comportamentali all'esposizione di stimoli ambientali in discoteca (due anni) . . » 200 000 000

7) Valutazione prospettica dell'incidenza di eventi cardiovascolari nello scompenso cardiaco in relazione a variabili biologiche non cardiovascolari ed al modello socio-assistenziale fruito . . » 300 000 000

Fondazione Casimiro Mondino - Pavia

1) Diagnosi precoce dei disturbi delle funzioni visive in bambini con encefalopatie perinatali (due anni) . . » 250 000 000

2) Prognosi dell'amnesia senile: studio longitudinale neuropsicologico, neurofisiologico e neuroradiologico di una coorte di nascita (tre anni) . » 300 000 000

3) Valutazione del metabolismo della via L-arginina-ossido nitrico in alcune patologie neuropsichiatriche e neurovegetative (due anni) . . » 200 000 000

Fondazione San Romanello (Ospedale San Raffaele) - Milano

1) Indicatori genetici immunologici e metabolici di rischio per diabete di tipo I (due anni) » 600 000 000

2) La predisposizione genetica alla complicanza renale e cardiovascolare nel diabete mellito (due anni) » 500 000 000

3) Proteine della matrice extracellulare e loro recettori. Ruolo della crescita cellulare e nel differenziamento (un anno) . . » 200 000 000

Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)

1) Protocolli e strategie di riabilitazione psicopedagogica in preadolescenti ed adolescenti affetti da psicosi precoce (due anni) » 100 000 000

2) Criteri di screening e indici di predittività dei disturbi del linguaggio in età prescolare (due anni) » 100 000 000

3) Protocolli epidemiologici, nosografia e sistemi di informatizzazione nella neuropsichiatria dell'età evolutiva (due anni) . . » 100 000 000

4) Disturbi psicogenetici dell'alimentazione in adolescenza: criteri prognostici ed indirizzi terapeutici (due anni) » 150 000 000

Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma

1) Tecnologie avanzate di indagine ultrastrutturale sul collagene cutaneo e loro applicazioni allo studio della sclerodermia (due anni) . . L. 200 000 000

2) Indagine etiopatogenetica dell'insorgenza dei tumori in pazienti con Xeroderma Pigmentoso e studio genetico (due anni) . . . » 200 000 000

3) Patologia psicosomatica della cute: stili di attaccamento ed eventi stressanti (due anni) . » 100 000 000

Istituto Oasi - Troina (Enna)

1) Modelli trasgenici della fenilchetonuria: applicazioni per lo studio della correlazione genotipo-fenotipo e per la terapia genica somatica (tre anni) » 300 000 000

2) Basi molecolari dell'espressione dell'emoglobina fetale nella beta-talassemia in Sicilia Orientale (tre anni) . . . . . » 300 000 000

Istituto Sanatrix - Pozzilli (Isernia)

1) Tipizzazione genetica di famiglie affette da atassia di Friedreich nella regione Molise (due anni) » 300 000 000

2) Applicabilità del test predittivo della Corea di Huntington (due anni) . . . » 240 000 000

3) Studio clinico e genetico-molecolare della atassia cerebrale dominante dell'adulto (due anni) » 220 000 000

4) Caratterizzazione dei sottotipi recettoriali dopaminergici: correlazione tra studi comportamentali, biochimici e molecolari in modelli sperimentali di patologia del sistema nervoso centrale (due anni) » 100 000 000

Ospedale Bambino Gesù - Roma

1) Nuovo approccio chemioterapico associato ad autotrapianto di cellule staminali derivate da sangue periferico nel trattamento dei tumori solidi pediatrici in età avanzata (due anni) » 200 000 000

2) Valutazione della possibile associazione fra sofferenza perinatale e deficit di ormone della crescita ipofisario idiopatico, ipotalamico ed organico (due anni) . . . . » 180 000 000

3) Definizione di un protocollo di indagine e riabilitazione della labiopalatoschisi in base all'analisi di 1600 casi trattati dal 1975 in unico centro ospedaliero (due anni) . . . » 200 000 000

4) Studio sulla riabilitazione della atresia auris bilaterale mediante applicazione chirurgica di protesi ad impianto sull'osso temporale (due anni) . . . . » 200 000 000

94A1502

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Modificazioni alla deliberazione 12 agosto 1992 concernente assegnazione di fondi per interventi della protezione civile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, riguardante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria precedente delibera del 29 marzo 1990 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990) concernente l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, che attribuisce, tra l'altro, lire 4.200 miliardi al «Fondo per la definizione dei progetti interregionali e di valenza regionale (progetti strategici) e per l'attivazione di accordi di programma»;

Vista la propria delibera del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1992, con la quale a valere sulle disponibilità finanziarie di lire 4.200 miliardi, assegnate dal terzo piano annuale di attuazione al «Fondo per la definizione dei progetti interregionali o di valenza regionale (progetti strategici)», una quota complessiva di lire 166 miliardi veniva destinata al Fondo per la protezione civile a copertura degli oneri derivanti dalla emanazione di otto ordinanze del Ministero per la protezione civile (n. 1910/FPC del 22 maggio 1990; n. 1967/FPC del 13 luglio 1990; n. 1971/FPC del 16 luglio 1990; n. 1979/FPC del 27 luglio 1990; n. 1992/FPC del 30 luglio 1990; n. 2017/FPC del 25 settembre 1990; n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990);

Visto che il finanziamento dell'ordinanza n. 1910/FPC del 22 maggio 1990 per l'emergenza idrica nella regione Campania, per un importo di lire 30 miliardi, si è provveduto con il trasferimento delle relative risorse al Fondo della protezione civile, a valere sulla dotazione attribuita ai programmi regionali di sviluppo della regione Campania dall'aggiornamento del programma triennale 1990-92;

Visto che al finanziamento delle ordinanze n. 1967/FPC del 13 luglio 1990 per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia (installazione di tre moduli di dissalazione nel comune di Porto Empedocle) per lire 32,5 miliardi, si è provveduto mediante il trasferimento delle relative risorse al Fondo della protezione civile, a valere sulle risorse conferite dal 3° P.A.A. al programma dei completamenti;

Visto che all'ordinanza n. 1979/FPC del 27 luglio 1990 emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia, per un importo di lire 35 miliardi, ha provveduto direttamente il Ministero del tesoro con il decreto n. 165832 del 18 settembre 1990, con pari diminuzione del cap. 7759;

Considerato che per l'ordinanza n. 2111 del 22 marzo 1991, relativa all'emergenza idrica in Campania, il trasferimento dell'importo di lire 1,856 miliardi al Fondo della protezione civile veniva sospeso in attesa che tale ordinanza venisse compiutamente finanziata anche attraverso l'utilizzazione delle risorse recate dalla legge n. 183/1986, in materia di difesa del suolo;

Considerato, inoltre, che in luogo delle otto ordinanze di cui sopra occorre provvedere al finanziamento delle seguenti quattro ordinanze: n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata, per un importo di lire 8 miliardi; n. 1992/FPC del 10 luglio 1990, finalizzata a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania per un importo di lire 11 miliardi; n. 2017/FPC del 25 settembre 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna, per un importo di lire 32,644 miliardi; n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma 5 maggio 1990, per un importo di lire 15 miliardi; n. 2317 in data 9 marzo 1993 di integrazione e modificazione alla ordinanza n. 2111/FPC del 22 marzo 1991, finalizzata a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, con la quale il fondo della protezione civile è stato integrato della somma di lire 1,858 milioni da trarre dagli stanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista l'ordinanza n. 2317/FPC del 9 marzo 1993, di integrazione e modificazione della precedente ordinanza n. 2111/FPC del 22 marzo 1991, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica in Campania, con la quale si è nuovamente provveduto ad assicurare la originaria copertura finanziaria di lire 1,856 miliardi, a valere sui fondi recati dalla legge n. 64/1986;

Considerato, altresì, che con l'ordinanza n. 2338/FPC del 13 novembre 1993 di integrazione della precedente ordinanza n. 2297/FPC del 27 giugno 1992, viene destinato uno stanziamento aggiuntivo di lire 5,3 miliardi all'acquisizione del Pozzo Macrì, nell'ambito degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni di Zafferana Etnea, Nicolosi e Petara;

Considerata la opportunità di procedere alla modifica della propria deliberazione del 12 agosto 1992;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità finanziarie di lire 4.200 miliardi, assegnate dal terzo piano annuale di attuazione «Fondo per la definizione dei progetti interregionali o di valenza regionale (progetti strategici)», la quota complessiva di lire 73,800 miliardi — in luogo dell'importo di lire 166 miliardi di cui alla propria delibera del 12 agosto 1992 richiamata in premessa — è destinata al Fondo per la protezione civile, a copertura degli oneri derivanti dalle seguenti ordinanze del Ministero per la protezione civile richiamate in premessa:

n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata, per un importo di lire 8 miliardi;

n. 1992/FPC del 20 luglio 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, per un importo di lire 11 miliardi;

n. 2017/FPC del 30 luglio 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna, per un importo di lire 32,644 miliardi;

n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2317/FPC del 9 marzo 1993 (di integrazione e modificazione), emanate per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, per un importo di lire 1,856 miliardi;

n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, emanata per fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma 5 maggio 1990, per un importo di lire 15 miliardi;

n. 2297/FPC del 27 giugno 1993 e n. 2338 del 13 novembre 1993 (di integrazione), emanate per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia (comuni di Zafferana Etnea, Nicolosi e Petara), per un importo di lire 5,3 miliardi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica emanera gli opportuni provvedimenti necessari per rendere disponibile, nell'immediato, la copertura finanziaria sopra indicata.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 17

94A1534

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993

Assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali della quota di L. 12.500.000.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 11 giugno 1993, concernente l'assegnazione di fondi in conto capitale agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1993;

Ritenuto di procedere all'assegnazione delle somme in conto capitale in favore delle regioni dove è ubicata la sede centrale degli istituti, restando accantonate le quote relative alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 9 giugno 1993;

Delibera:

La quota di L. 12.500.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, anno 1993, è assegnata alle regioni interessate per sopperire alle esigenze di investimenti degli istituti zooprofilattici sperimentali, con particolare riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria ed agli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete.

La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1993
PARTE CONTO CAPITALE FINANZIAMENTO
AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	Assegnazione
I.Z.S. Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta (*)	1 155
I.Z.S. Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	1 495
I.Z.S. Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia (*) Provincia autonoma di Trento (*) Provincia autonoma di Bolzano (*)	1 841
I.Z.S. Perugia	Umbria Marche	2 114
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	1 121
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	1 222
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	377
I.Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	1 452
I.Z.S. Palermo	Sicilia (*)	429
I.Z.S. Sassari	Sardegna (*)	1 294
	TOTALE . . .	12 500

(*) Escluse dal finanziamento in conto capitale ai sensi del decreto-legge n. 415/1989 convertito nella legge n. 38/1990.

94A1535

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Assegnazione di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano relativo ad interventi urgenti per la lotta all'AIDS a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/90 il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole in data 14 ottobre 1993;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 28 ottobre 1993 concernente l'assegnazione, alle regioni e province autonome interessate, della somma complessiva di 95 miliardi di lire, di cui 35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale - in proporzione al numero dei casi di AIDS e ai posti letto esistenti - e 60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS in ciascuna regione e provincia autonoma;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di L. 95.000.000.000 per interventi di prevenzione dell'AIDS, di cui:

L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Le predette somme sono ripartite come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera le regioni e province autonome forniranno al Ministero della sanità una dettagliata relazione sulle modalità di utilizzo delle somme assegnate. In sede di proposta di riparto delle quote afferenti l'esercizio 1994 il Ministro della sanità riferirà al CIPE sulla predetta utilizzazione delle quote 1993.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1993

PARTE CORRENTE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DI LOTTA ALL'AIDS
(in milioni di lire)

Regioni	Corsi di formazione	Trattamento domiciliare
Piemonte	2.295	4.348
Valle d'Aosta	123	82
Lombardia	7.271	17.967
Provincia autonoma di Bolzano	236	238
Provincia autonoma di Trento	289	374
Veneto	2.069	3.651
Friuli	324	462
Liguria	1.696	3.430
Emilia-Romagna	2.970	6.048
Toscana	2.360	3.767
Umbria	347	388
Marche	795	986
Lazio	3.727	8.016
Abruzzo	479	398
Molise	171	37
Campania	2.649	2.128
Puglia	2.055	2.138
Basilicata	439	163
Calabria	595	575
Sicilia	3.005	2.747
Sardegna	1.105	2.057
Totale	35.000	60.000

94A1536

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Assegnazione alla regione Umbria della somma complessiva di L. 2.000.000.000 per il finanziamento definitivo del progetto SENDES - Servizio nazionale di documentazione sull'educazione sanitaria, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio santario nazionale;

Visto il decreto-legislativo 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere 30 maggio 1985, 20 marzo 1986, 8 aprile 1987, 30 marzo 1989 e 4 dicembre 1990, con le quali sono stati finanziati alcuni progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario, tra cui il progetto PROGENES - Sottoprogetto SENDES;

Vista la precedente deliberazione del 30 marzo 1989 con la quale sono state accantonate somme di parte corrente a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - anno 1989;

Vista la proposta del Ministro della sanità con la quale si propone di assegnare alla regione Umbria l'ulteriore somma di L. 2.000.000.000 per il definitivo completamento del progetto SENDES - Servizio nazionale di documentazione sull'educazione sanitaria;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso in data 25 marzo 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, è assegnata alla regione Umbria la somma complessiva di L. 2.000.000.000 per il finanziamento definitivo del progetto SENDES - Servizio nazionale di documentazione sull'educazione sanitaria. L'erogazione di una quota non inferiore al 50% di detto importo resta subordinata all'acquisizione da parte del Ministero della sanità della documentazione comprovante la costituzione del soggetto giuridico deputato a svolgere a regime l'attività prevista dal progetto SENDES.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 28

94A1537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze in data 10 maggio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in materie letterarie, di cui all'art. 63, viene aggiunta la seguente disciplina:

«Drammaturgia musicale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 dicembre 1993

Il rettore: BLASI

94A1538

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 23 giugno 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 56 e seguenti dello statuto, relativi al corso di laurea in chimica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 56. — La durata del corso di studi è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso di due cicli coordinati di durata inferiore all'anno.

Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è, nel triennio, di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e, nel biennio, di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche.

L'accertamento finale nel profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento, tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree.

In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio fra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

a) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso),
istituzioni di matematiche (secondo corso),
calcolo numerico,
laboratorio di programmazione e calcolo.

b) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso),
fisica generale (secondo corso),
laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso),
laboratorio di chimica analitica (secondo corso),
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

d) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso),
chimica fisica (secondo corso),
laboratorio di chimica fisica (primo corso),
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

e) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso),
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso),
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

f) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica,
chimica inorganica (primo laboratorio di chimica generale ed inorganica),
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

g) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio viene rilasciato, su richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica,

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale,

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso),

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso),

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.

La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico.

È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti.

Gli indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un insegnamento fondamentale comune a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un fondamentale di orientamento, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo. CHIMICA FISICA.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso),

2) laboratorio di chimica fisica (terzo corso),

3) chimica fisica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Indirizzo. CHIMICA ORGANICA.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso),

2) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

3) chimica organica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso), di chimica organica (quarto corso) e di laboratorio di chimica organica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica

Indirizzo CHIMICO INORGANICO ANALITICO.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

3) chimica analitica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica analitica (quarto corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso), di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

1) biochimica applicata;

2) biochimica cellulare;

3) biochimica degli alimenti;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) bilogia cellulare;

7) bilogia generale;

8) biomateriali;

9) biopolimeri;

10) chemiometria;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica degli inquinanti;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica separativa;

16) chimica analitica strumentale;

17) chimica bioinorganica;

18) chimica bioorganica;

19) chimica bromatologica,

20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti.

22) chimica dei composti di coordinazione,

23) chimica dei composti eterociclici;

24) chimica dei composti organometallici;

25) chimica dei metalli e delle leghe;

26) chimica dei processi biotecnologici;

27) chimica del restauro;

28) chimica dell'ambiente;

29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

30) chimica delle macromolecole;

31) chimica delle sostanze coloranti;

32) chimica delle sostanze organiche naturali;

33) chimica dello stato solido;

34) chimica e tecnologia dei polimeri;

35) chimica elettroanalitica;

36) chimica farmaceutica e tossicologica;

37) chimica fisica ambientale;

38) chimica fisica biologica;

39) chimica fisica dei fluidi;

40) chimica fisica dei materiali;

41) chimica fisica dei polimeri;

42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;

43) chimica fisica della catalisi;

44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

45) chimica fisica industriale;

46) chimica fisica organica;

47) chimica industriale;

48) chimica inorganica industriale;

49) chimica merceologica;

50) chimica metallorganica;

51) chimica organica fisica;

52) chimica organica industriale;

53) chimica per la conservazione dei beni culturali;

54) chimica supramolecolare;

55) chimica teorica;

56) cristallochimica;

57) didattica della chimica;

58) elettrochimica;

59) elettrochimica applicata;

60) fotochimica;

61) genetica;

62) geochimica;

63) laboratorio di chimica delle macromolecole,

64) meccanismi di reazione in chimica inorganica:

65) meccanismi di reazione in chimica organica;

66) metodi analitici in chimica industriale,

67) metodi fisici in chimica inorganica;

68) metodi fisici in chimica organica,

69) metodi matematici e statistici;

70) microbiologia generale,

71) mineralogia,

72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

73) radiochimica;

74) recupero e riciclo dei materiali,

75) sintesi e tecniche speciali inorganiche,

76) sintesi e tecniche speciali organiche;

77) spettroscopia molecolare;

78) stereochimica,

79) storia della chimica,

80) strutturistica chimica;

81) termodinamica chimica;

82) trattamento chimico dei rifiuti,

83) cinetica chimica e molecolare.

Art 57 (*Prova di accertamento unica*). — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto, utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938

Corsi opzionali i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli attivati ed indicati nel manifesto annuale degli studi

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con relativi laboratori, di un indirizzo e ordinamento diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti

Art. 58 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dal consiglio del corso di laurea e superato i relativi esami.

Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 2 febbraio 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A1508

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994, ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994), **coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1994, n. 153** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti in favore del cinema».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Art. 2.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Riconoscimento della nazionalità italiana*). *1.* Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari *per tre quarti* italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere *o)* e *q)* del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, *tre* delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, due delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti *quattro* delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* e le tre componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali *o spettacolari* senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in

maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Ammissione ai benefici)*. — *1*. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: «alla programmazione obbligatoria» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «ai benefici della presente legge».

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: «alla programmazione obbligatoria ed».

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione».

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: «perentorio».

5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.».

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.

Art. 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata «concessionaria». Alla scadenza del triennio, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Art. 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *z)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera *a)* del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.».

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Apertura di sale cinematografiche)*. — *1.* La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis (Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione)*. — *1.* A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e

nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione ».

Art. 11

1. Il terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Art. 12.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 *(Programmazione televisiva e opere filmiche)*. — *1*. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552 CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione *di film di produzione nazionale*, di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4, per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994, della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. *Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché* deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere *concordati* tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Art. 13

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis* *(Norme sulle operazioni di concentrazione)*. — *1*. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.».

Art. 14.

1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica)*. — *1*. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività

di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.».

Art. 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Art. 16.

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella

produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Art. 17.

Norme generali sui mutui

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del *predetto* decreto, l'ammontare di detto capitale è ininfluente.

2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito *non assistito dal fondo di garanzia*, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo

criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

Art. 18.

01. *La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente:*

«c) *per la concessione di premi agli esercenti delle sale* d'essai *e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni*».

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera *o)* sono aggiunte le seguenti:

«*p)* per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti.

«L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.».

Art. 19.

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Art. 21.

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;

d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera *b)*, sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419 e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera *b)*, le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

Art. 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti

cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). *Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.*

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Art. 23

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Art. 24

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Agevolazioni fiscali)*. — *1.* Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal *1° febbraio 1995*, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, *relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare*, agli esercenti che, *di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque*, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli *di interesse culturale nazionale* assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film *di interesse culturale nazionale* assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche

l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Agli esercenti delle sale d'essai *ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.*

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

6-bis. *Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.*

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche.».

Art. 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

Art. 26.

1. *Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.*

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, *e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni,* godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità *vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.*

3. Con decreti dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorità competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-*bis* e 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 — con esclusione dei cortometraggi — e 8, è concesso dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale *e film di produzione nazionale*; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.».

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, *sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica*, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni *1991, 1992 e 1993*.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni».

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «e di comprovata competenza teatrale» sono aggiunte le seguenti: «o musicologi».

Art. 27-*bis*

1. *L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:*

«Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). — *1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica».*

2. *L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:*

«Art. 15 (Sanzioni e sequestro). — *1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.*

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1».

3. *Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto.*

Art. 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 285ª seduta pubblica per giovedì 10 marzo 1994, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti legge.

94A1592

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 309ª seduta pubblica per venerdì 11 marzo 1994, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A1594

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 2, recante: «Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società».

Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 2, recante: «Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.

94A1562

Mancata conversione del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3 recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia»

Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.

94A1563

Mancata conversione del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.

94A1564

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Santa' Teresa di Gallura

Con decreto del Ministro della marina mercantile (ora denominato Ministro dei trasporti e della navigazione), di concerto con il Ministro delle finanze, in data 28 gennaio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 8, sita in S. Teresa di Gallura, via del Porto, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di S. Teresa di Gallura (Sassari) al foglio n. 3c, mappale n. 332/parte.

94A1541

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Annullamento parziale del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 dicembre 1991, n. 434, concernente: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova».

Con decisione n. 356/93 del 24 marzo 1993 il tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione II-*ter*) ha annullato il decreto del Minisro dell'agricoltura e delle foreste 16 dicembre 1991, n. 434, concernente: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992), nella parte in cui (art. 2, punto 2) impone l'obbligo della numerazione seriale progressiva per le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi di uova da consumo, compresi quelli con la dicitura «Extra».

Con il presente si porta pertanto a conoscenza di tutti gli operatori del settore della cessazione dell'obbligo di cui sopra.

94A1540

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 7 marzo 1994

Dollaro USA	1690,08
ECU	1903,03
Marco tedesco	982,61
Franco francese	289,20
Lira sterlina	2517,37
Fiorino olandese	875,10
Franco belga	47,729
Peseta spagnola	11,998
Corona danese	251,78
Lira irlandese	2415,12
Dracma greca	6,791
Escudo portoghese	9,602

Dollaro canadese	1244,99
Yen giapponese	16 020
Franco svizzero	1172,85
Scellino austriaco	139,70
Corona norvegese	227,08
Corona svedese	211,15
Marco finlandese	305,34
Dollaro australiano	1216,01

94A1593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società «Cooperativa edilizia Fratellanza S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1994 ai sensi dell'art 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edilizia Fratellanza S r l », con sede in Padova, costituita il 30 agosto 1948 per rogito notaio Giuseppe Benacchio ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott Riccardo Bonivento

94A1542

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Annullamento dell'avviso di vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo di ricercatore universitario per il raggruppamento disciplinare n A01 - Algebra e geometria, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 31 dell'8 febbraio 1994.

94A1574

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione all'utilizzo di economie della regione Umbria

Il CIPE, nella seduta del 30 novembre 1993 ha deliberato quanto segue

«È autorizzata l'utilizzazione delle economie conseguite sul progetto FIO 1984 n 77 «Opere di urbanizzazione e infrastrutture a servizio aree produttive comune di Terni» per la realizzazione delle opere accessorie e complementari di una struttura di accoglienza di iniziativa imprenditoriale «Business Innovation Center» per un importo di L 3 313 457 301 con la seguente copertura finanziaria

utilizzo economie progetto FIO 1984 L 756 329 598,

fondi regionali e comunitari L 2 557 127 703

La regione Umbria assicurerà gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 19 dicembre 1989 per quanto riguarda la realizzazione dell'opera pena la revoca del finanziamento»

94A1544

Modificazioni da apportare al progetto FIO 1989, n. 126 «Rete fognante Marinella di Selinunte - Castelvetrano»

Il CIPE, nella seduta del 30 novembre 1993 ha deliberato quanto segue

«È autorizzata la perizia di variante approvata dalla regione Sicilia per il progetto n 126 «Rete fognante Marinella di Selinunte»

A valere sul finanziamento concesso dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 per il suddetto progetto è revocata la somma complessiva di lire 175 milioni»

94A1545

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 49 del 1° marzo 1994)

Nel decreto legge citato in epigrafe, alla pag 15, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, dove è scritto «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento della RAI - Radiotelevisione italiana S p a ,», si legga «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il piano di risanamento *e di riordino* della RAI - Radiotelevisione italiana S p a ,»

94A1591

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 5 0 9 4 *

L. 1.300